



**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO ROMANO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Regolamento per la concessione di
rateizzazioni e/o dilazioni di
pagamento delle entrate comunali**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. ___ del ___/___/_____

in vigore dal 1° gennaio 2020

Indice

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 3: Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

Art. 4: Modalità di rateizzazione e/o dilazione

Art. 5: Interessi

Art. 6: Domanda di concessione

Art. 7: Procedimento

Art. 8: Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9: Controlli

Art. 10: Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di una rata

Art. 11: Norme transitorie e finali

Art. 12: Norme di rinvio

Art. 13: Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali.
2. La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzioni di pagamento o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
 - al pagamento delle somme insolute relative al servizio scuolabus ed al servizio di mensa scolastica;
 - al pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio delle concessioni in sanatoria, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.06.2015.
5. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata.
6. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

Art. 2

Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:
 - a) le persone fisiche che si trovano in situazioni di obiettiva indigenza, a prescindere dall'importo delle somme dovute;
 - b) le persone fisiche o le ditte individuali che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica, per debiti di importo pari o superiori ad € 400,00;
 - c) le persone fisiche e le ditte individuali, per le quali non ricorre la condizione di cui alla lett. b), per debiti di importo pari o superiori ad € 600,00;
 - d) le persone giuridiche (enti e società) che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica, per debiti di importo pari o superiori ad € 800,00;

- e) le persone giuridiche (enti e società), per le quali non ricorre la condizione di cui alla lett. d), per debiti di importo pari o superiori ad € 1.200,00.
3. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
4. Si considerano cause soggettive ostative:
- a) perdita di un reddito nel nucleo familiare occorso nell'anno di pagamento o di notifica dell'accertamento;
 - b) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - c) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.
- La ricorrenza dei requisiti di cui alla lett. a), può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. Le situazioni di obiettiva indigenza di cui al precedente comma 2, lett. a) dovranno essere attestate mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale.

Art. 3

Criteria di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa, su richiesta motivata del contribuente, in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.
2. La rateizzazione e/o la dilazione non sono consentite:
 - quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La rateizzazione e/o la dilazione deve essere richiesta per la sorta capitale, per le sanzioni e per gli interessi già maturati.
6. Nei casi in cui siano già state attivate procedure esecutive forzate, è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento a condizione che i contribuenti si accollino tutte le spese delle relative procedure.

Art. 4

Modalità di rateizzazione e/o dilazione

1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente fino al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge.
2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti alla medesima tipologia di entrata: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. Le rate saranno determinate tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 e delle seguenti fasce di debito:
 - a) per le persone fisiche in temporanea difficoltà economica:
 - debiti da 400,00 a 1.500,00 euro: fino ad un massimo di 15 rate;
 - debiti da 1.500,01 a 3.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 3.000,01 a 4.500,00 euro: fino ad un massimo di 32 rate;
 - debiti da 4.500,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 40 rate;
 - debiti oltre i 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 48 rate.
 - b) per le persone giuridiche in temporanea difficoltà economica:
 - debiti da 800,00 a 2.500,00 euro: fino ad un massimo di 15 rate;
 - debiti da 2.500,01 a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 5.000,01 a 8.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti da 8.000,01 a 12.000,00 euro: fino ad un massimo di 42 rate;
 - debiti oltre i 12.000,00 euro: fino ad un massimo di 48 rate.
 - c) per le altre persone fisiche:
 - debiti da 600,00 a 3.000,00 euro: fino ad un massimo di 15 rate;
 - debiti da 3.000,01 a 4.500,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 4.500,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 32 rate;
 - debiti da 6.000,01 a 7.500,00 euro: fino ad un massimo di 40 rate;
 - debiti oltre i 7.500,00 euro: fino ad un massimo di 48 rate.
 - d) per le altre persone giuridiche:
 - debiti da 1.200,00 a 3.500,00 euro: fino ad un massimo di 15 rate;
 - debiti da 3.500,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 6.000,01 a 9.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti da 9.000,01 a 15.000,00 euro: fino ad un massimo di 42 rate;
 - debiti oltre i 15.000,00 euro: fino ad un massimo di 48 rate.
4. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i quarantotto mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 80,00.

6. Nel caso in cui sussistano le situazioni di obiettiva indigenza di cui all'art. 2, comma 5, il pagamento rateale potrà avere una durata fino a 60 mesi e l'ammontare di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 50,00.
7. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
9. Il soggetto interessato ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

Art. 5

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti, unitamente all'importo rateizzato e/o dilazionato, alle scadenze stabilite.

Art. 6

Domanda di concessione

1. Il contribuente che, ricorrendo le condizioni di cui al presente regolamento, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione e/o dilazione del debito, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.
2. La domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune e debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione e di eventuale successiva rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, cartella di pagamento, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione e/o la dilazione del debito.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, relativamente alle rateizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e d), la seguente documentazione:
 - a) per le persone fisiche, qualsiasi documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
 - b) per le persone giuridiche, tutta la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi).

4. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o PEC, allegando copia fotostatica del documento di identità.

Art. 7

Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto richiesto.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.

Art. 8

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione di pagamento deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel medesimo provvedimento.
4. Il provvedimento di diniego è comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Art. 9

Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 10

Conseguenze derivanti dal mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento, previo sollecito, della prima rata o di due rate, anche non consecutive:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di rateizzazione, insorga uno stato di obiettiva indigenza, non si darà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ove entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento omesso il debitore faccia richiesta di una nuova rateizzazione del debito secondo le previsioni dell'art. 4, comma 6.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.